

	C.C.	Pag. 1	Numero 41	Data 31/05/2022
Oggetto: TARI 2022: APPROVAZIONE TARIFFE				

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno 2022 addì 31 del mese di Maggio alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito scritto recapitato ai consiglieri nei modi e nei termini di legge, partecipato al Prefetto e pubblicato all'Albo del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica.

Eseguito l'appello, risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenza
CAIRO SIMONE	Sindaco	SI
CHIRICO SERGIO	Consigliere	SI
MARCHIORI ENZO	Consigliere	SI
CAPRA RENZA	Consigliere	SI
BIRAGHI BARBARA IVANA	Consigliere	SI
VERDERIO GIORGIO	Consigliere	SI
BERNARDELLI FRANCESCO	Consigliere	SI
LOVATI MADDALENA	Consigliere	SI
PALMISANO DAVIDE	Consigliere	SI
PAGANO MAURIZIO	Consigliere	SI
MAGGIORE PAOLA	Consigliere	SI
CONDORELLI GRAZIANA	Consigliere	SI
FRIGERIO LORENZO	Consigliere	SI
MANNI PATRIZIA	Consigliere	NO
PADOAN STEFANO	Consigliere	SI
VALENTI VERONICA	Consigliere	NO
MARANO MATTEO	Consigliere	SI

Totale consiglieri presenti **15** - totale consiglieri assenti **2**

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE PEPE LUCIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuta valida la seduta, essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, PAGANO Maurizio assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Quindi invita alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno .

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della discussione che viene integralmente registrata su supporto digitale.

Dato atto che sono presenti in aula il Sindaco e n. 14 Consiglieri – Presenti n. 15;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 29.06.2021 ad oggetto *“Tari 2021: approvazione tariffe”*;

Visto il comma 683 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale;

Richiamati:

- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito, con decorrenza del 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate, prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l’art. 3 comma 5 del Decreto Legge 30 dicembre 2021, 228, convertito con modificazioni nella legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, che ha previsto il differimento al 31 maggio 2022, del termine per l’approvazione del Bilancio di previsione riferito al triennio 2022 – 2024 da parte degli Enti Locali.

Considerato che per la determinazione della componente rifiuti si applicano le disposizioni del DPR n. 158/1999, il quale ha introdotto il metodo normalizzato per la elaborazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visto l’articolo 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, che ha attribuito all’Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *“chi inquina paga”*;

Vista la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 443 del 31/10/2019, che ha introdotto importanti novità nel processo di costruzione del PEF, in particolare per quanto riguarda i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, dettagliati nell’allegato MTR, ovvero *“Metodo Tariffario del servizio integrato di gestione dei Rifiuti”*, poi modificato dalla Deliberazione 238/2020/R/RIF e dalla Deliberazione 493/2020/R/RIF.

Considerato che:

- con la deliberazione di ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021, è stato delineato il Metodo Tariffario MTR-2 per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del piano finanziario quadriennale. Si passa da una pianificazione economico finanziaria annuale ad una pluriennale;
- con la determinazione di ARERA n. 2/DRIF/2021 del 4/11/2021 sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- con la deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022, è stato emanato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF);

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 31.5.2022 con la quale l'Ente ha provveduto a determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, secondo lo schema 1 "*Livello qualitativo minimo*", di cui all' articolo 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di Gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), approvato da ARERA con la deliberazione n. 15/2022/R/RIF, per il periodo regolatorio 2023-2025;

Richiamato in particolare l'articolo 7 della deliberazione di ARERA n. 363/2021/R/RIF, che reca specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione del PEF e stabilisce che, attraverso una procedura di validazione, deve essere effettuata la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del Piano Economico Finanziario. Tale procedura deve essere svolta dall'Ente territorialmente competente (ETC) o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al Gestore, e laddove l'ETC non fosse costituito, come in Regione Lombardia, lo stesso corrisponde al Comune, rimettendo infine, ad ARERA, il compito di approvare il predetto Piano Finanziario dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Considerato che il Comune di Bresso conserva la titolarità delle attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti; quindi, concorre alla stesura del PEF con i dati provenienti dalla propria contabilità, in quanto gestore di parte dei servizi. Il PEF 2022-2025 è stato validato da un soggetto terzo incaricato dal Comune - il Dirigente dell'Area Amministrativa finanziaria Dott. Valvano Saverio - quale soggetto avente i requisiti di terzietà rispetto al procedimento ai sensi della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA;

Considerato che la delibera di ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha lasciato invariata l'applicazione del metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999 per il calcolo delle tariffe TARI;

Considerato che vige l'obbligo di copertura del 100% del costo del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 11 del DPR n. 158/1999 e del comma 654 dell'articolo 1 della Legge 147/2013;

Visto il comma 653 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, che prevede che "A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

Visto il Piano finanziario per l'anno 2022, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 31.5.2022 il quale espone un costo complessivo di € 3.191.640,00 ed un gettito tariffario tari che tiene conto del limite massimo di crescita previsto dall'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021 (in linea rispetto al costo standard complessivo);

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare:

- dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente Comune di Bresso e del soggetto gestore che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Preso atto della procedura di validazione del piano finanziario, effettuata da un soggetto terzo incaricato dal Comune - il Dirigente dell'Area Amministrativa Finanziaria Dott. Valvano Saverio - quale soggetto avente i requisiti di terzietà rispetto al procedimento ai sensi della Del. N. 363/2021/R/RIF di ARERA, allegato alla delibera di approvazione de PEF 2022;

Visto il Piano Economico Finanziario per il periodo 2022-2025 redatto ai sensi della L. 214/2011, del DPR 158/99, della delibera di ARERA 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF, e dell'Allegato MTR-2, ed in particolare la parte relativa alla quantificazione del costo del servizio, il quale evidenzia un costo pari a € 3.191.640,00 da coprire con l'entrata tariffaria TARI per l'anno 2022 ed un costo pari a € 3.237.316,00 da coprire con l'entrata tariffaria TARI per l'anno 2023".

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano finanziario approvato, relativamente all'annualità 2022 tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione di rifiuti delle due macrocategorie di utenze, effettiva produttività delle stesse e eventuali informazioni specifiche sui costi forniti dal gestore, come segue:

60% a carico delle utenze domestiche

40% a carico delle utenze non domestiche:

Visto il D. Lgs. n. 116/2020 che ha recepito le direttive europee in materia di rifiuti e di imballaggi e ha modificato il D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale, TUA), intervenendo in particolare su:

- l'articolo 183 del TUA, introducendo al comma 1, lettera b-ter), la definizione di "*rifiuto urbano*", uniformandola a quella comunitaria e individuando al punto 2 i rifiuti provenienti da altre fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, che comporta come conseguenza il venir meno dei cosiddetti "*rifiuti assimilati*";

- l'articolo 184 del TUA che riguarda la classificazione dei rifiuti; l'articolo 198 del TUA con l'abrogazione della lettera g) del comma 2, che fa venir meno il potere dei Comuni di regolamentare l'assimilazione, per qualità e per quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, operando un'assimilazione ex legge uniforme su tutto il territorio nazionale. Il comma 2-bis dello stesso articolo 198 dispone che le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;

- l'articolo 238, comma 10, del TUA, prevedendo che "Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della

componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale”.

Considerato che le tariffe calcolate secondo il MTR-2 per gli anni 2022 - 2025, così come rappresentate nel PEF 2022, ammontano ad un importo inferiore rispetto all'importo massimo determinato dalla valorizzazione del parametro, come rappresentato nella relazione di accompagnamento, e pertanto il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie risulta rispettato;

Considerato il combinato disposto dell'articolo 238, comma 10, del TUA e dell'articolo 1, comma 649, della Legge n. 147/2013.

Richiamato il Regolamento per la disciplina della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 27.05.2014 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 29.06.2021;

Considerato che l'articolo 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 prevede che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Richiamato l'art. 13 comma 15 ter del DL n. 201/11 convertito con modificazione dalla Legge 214/2011, in base al quale le rate scadenti prima del 1° dicembre sono calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente (2021) mentre le rate scadenti successivamente al 1° dicembre sono calcolate, a saldo, sulla base delle tariffe deliberate per l'anno 2022, con eventuale conguaglio rispetto alle prime rate;

Visto l'articolo 28, comma 2, del Regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti TARI, che prevede l'invio di un'unica bolletta per l'anno di riferimento, ma per l'anno 2022 è necessario procedere ad un doppio invio e precisamente con una rata di acconto, calcolata con le tariffe dell'anno precedente (2021), scadente il 08.06.2022 e una rata di conguaglio, calcolata con le tariffe dell'anno in corso (2022), scadente il 02/12/2022;

Visto il prospetto delle tariffe elaborato per l'anno 2022 dall'Ufficio Tributi dell'Ente, soggetto gestore della riscossione della TARI (Allegato 1);

Considerato che, ai sensi dell'articolo 13, comma 15 del DL n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, come modificato dall'articolo 15 bis del DL 34/2019, convertito con modificazioni in Legge n. 58/2019, le deliberazioni e i regolamenti concernenti i tributi comunali hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Atteso che la prima Commissione consiliare permanente ha esaminato l'argomento nella seduta del 25 maggio 2022, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) punto 7), del D. Lgs. n. 267/200, allegato al presente atto;

Visto il "*Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022/2024*", approvato con atto di Giunta n. 11 del 03.02.2022;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U. degli Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000);

Acquisiti i pareri di regolarità tecnico e contabile ai sensi dell'art 49 del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Con voti:

Favorevoli	n. 11
Contrari	n. 4 (quattro)
Astenuti	n. 4 (quattro)

resi per alzata di mano dai Consiglieri presenti in aula

DELIBERA

per le motivazioni ampiamente espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

- 1. di approvare** le premesse del presente atto che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte;
- 2. di determinare** le tariffe per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2022, così come risultano dall'allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo (Allegato 1), viste le precisazioni in premessa;
- 3. di stabilire** le scadenze per la tari 2022:
 - una rata in acconto con scadenza al 08.06.2022 calcolata con le tariffe 2021;
 - una rata di conguaglio, calcolata con le tariffe dell'anno in corso (2022), scadente il 02/12/2022;
- 4. di dare atto** che, sulla base del Piano Finanziario per l'anno 2022, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 31.5.2022 le tariffe TARI per l'anno 2022 sono determinate in modo da garantire la copertura del costo totale di riferimento pari a € 3.191.640,00 per l'anno 2022;
- 5. di precisare** che il tributo dovuto sarà gravato del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale nella misura del 5%;

6. di delegare il Funzionario responsabile del tributo ad espletare gli adempimenti previsti dall'articolo 15 bis del DL 34/2019, convertito con modificazioni in Legge n. 58/2019, ai fini della pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre del corrente anno;

7. di trasmettere il Piano Finanziario e i documenti allo stesso allegati all'ARERA ai fini dell'approvazione definitiva di competenza;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Valutata l'urgenza di darvi esecuzione;

Con voti:

Favorevoli	n. 11
Contrari	n. 4 (quattro) Consiglieri Condorelli, Frigerio, Padoan e Marano
Astenuti	nessuno

resi nelle forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs 18.08.2000, n. 267,



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 57**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **TARI 2022: APPROVAZIONE TARIFFE**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere di regolarità tecnica **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **24/05/2022**

Il Responsabile di Settore
Valvano Saverio

Parere Contabile

Ragioneria

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere di regolarità contabile, in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **24/05/2022**

Responsabile del Servizio Finanziario
Valvano Saverio



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 57**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **TARI 2022: APPROVAZIONE TARIFFE**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere di regolarità tecnica **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **24/05/2022**

Il Responsabile di Settore
Valvano Saverio

Parere Contabile

Ragioneria

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere di regolarità contabile, in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **24/05/2022**

Responsabile del Servizio Finanziario
Valvano Saverio



C.C.

Pag.
1

Numero
41

Data
31/05/2022

Oggetto:
TARI 2022: APPROVAZIONE TARIFFE

Letto, confermato e sottoscritto.

IL Presidente
PAGANO Maurizio

IL SEGRETARIO GENERALE
PEPE LUCIA